



Autore: **Angelo AMBROSI**, Polizia Municipale Perugia

CODICE DELLA STRADA – Divieto di immissione e ritiro dal mercato di caschi protettivi.
Gazzetta Ufficiale N. 243 del 15 Ottobre 2004

SOPROV.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 ottobre 2004

Divieto di immissione e ritiro dal mercato di caschi protettivi per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli recanti omologazione ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00.

IL CAPO DIPARTIMENTO
dei trasporti terrestri

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di commercializzazione di prodotti sicuri;

Visto l'art. 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «nuovo codice della strada», che prevede che i caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli devono essere conformi ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il regolamento ECE/ONU n. 22/05 relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli le cui prescrizioni sono state rese di osservanza obbligatoria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000;

Visto l'art. 171, comma 5, del codice della strada, che prevede per i caschi di tipo non omologato, ancorché utilizzati, il sequestro e la confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sessione II, del titolo VI;

Vista la comunicazione in data 1° settembre 2004 della «Société Nationale de Certification et d'Omologation SNCH» concernente il ritiro, da parte del Ministero dei trasporti del Granducato del Lussemburgo, dell'omologazione **ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00** secondo il regolamento n. 22/05 rilasciata al tipo di casco protettivo di marca **Woodex** tipo **W 2003/05** fabbricato dalla **Woodex Helmets S.r.l.**, Via Vecchia Marina n. 83, 54038 Montignoso (Messina).

Considerato che solo i caschi recanti numero di serie superiore a 70400 non sono più coperti dall'omologazione menzionata.

Considerato che sono state violate le disposizioni dei commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti;

Visto l'art. 6, comma 2, lettere e) ed f) del citato Decreto Legislativo n. 172/2004;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni specificate è vietata l'immissione sul mercato di caschi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli, recanti il numero di omologazione **E13*22R00*22R05*0144*00** commercialmente denominati **W 2003/05** e recanti **numero di serie superiore a 70400**. Si dispone altresì il ritiro dal mercato dei prodotti sopra menzionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2004

Il capo dipartimento: Fumero